

REPERTORIO N. 5729 RACCOLTA N. 2852
VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'
"COMUNI DELL'ACQUEDOTTO
LANGHE SUD OCCIDENTALI S.P.A."
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, il giorno tredici del mese di dicembre, in
Dogliani, viale Prof. Gabetti numero 23/B, alle ore ventuno
13 dicembre 2007

Innanzi a me Dr. Vincenzo Pitino, Notaio in Carrù, con studio in
Piazza Mercato Bestiame numero 18, iscritto al Collegio Notarile
dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo,

è comparso il signor

- BORGOGNO Bartolomeo, nato a La Morra il 25 novembre
1954, il quale interviene ed agisce quale delegato della Provincia
di Cuneo designato all'unanimità dei soci presenti, quale presi-
dente dell'assemblea della Società per azioni "COMUNI DEL-
L'ACQUEDOTTO LANGHE SUD OCCIDENTALI S.P.A.", con
sede legale in Dogliani (CN), Viale Gabetti numero 23/B, capitale
sociale Euro 3.159.565,00 (tremilioncentocinquantanovemilacin-
quecentosessantacinque virgola zero zero), interamente versato,
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Cuneo 00451940043, numero R.E.A. 175491.

Detto comparente, della cui identità personale qualità e poteri io
Notaio sono certo, dichiara che è qui riunita, in questo luogo,
giorno ed ora, l'assemblea straordinaria in prima convocazione
della predetta società per discutere e deliberare sugli argomenti
di cui in appresso, invitando me Notaio a far constare da pubbli-
co verbale le risultanze dell'assemblea medesima e le deliberazio-
ni che verranno adottate.

Al che aderendo, io Notaio dò atto di quel che segue.

Assume la presidenza, su designazione unanime dei presenti il
signor BORGOGNO Bartolomeo, il quale dichiara di

aver constatato:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, nelle forme sta-
tutarie;
- che sono presenti in proprio o per deleghe regolarmente deposi-
tate negli atti sociali numero 14 soci, di cui 8 per delega, rappre-
sentanti l'84,47% (ottantaquattro virgola quarantasette per cento)
del capitale sociale, come risulta dal foglio delle presenze che al
presente atto si allega sotto la lettera "A";
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti:

MERIGGIO Michele, in qualità di Consigliere;
 VALLETTI Severino Giacinto, in qualità di Consigliere;
 BOTTINO Giovanni, in qualità di Consigliere;
 mentre sono assenti giustificati:
 GIAMELLO Giuseppe, in qualità di Consigliere;
 PEPERONE Gianmario, in qualità di Consigliere;
 - che del collegio sindacale sono presenti:
 - MARINI Giulio, in qualità del Presidente del Collegio Sindacale;
 mentre sono assenti giustificati:
 - CABUTTI Elena, in qualità di Sindaco Effettivo;
 - ROBALDO Gerardo in qualità di Sindaco Effettivo;
 - che tutti i presenti si dichiarano informati sugli argomenti all'Ordine del Giorno e pronti alla loro discussione.
 Il Presidente

dichiara

pertanto la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, dichiarando anche di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifiche statutarie ai sensi della delibera ATO n. 2 del 07/08/2006 - n. 7 del 23/07/2007 e DPCM del 26/06/2007.

Aprire la seduta, confermando a me Notaio, consenziente l'assemblea, l'incarico di redigere il verbale.

Il presidente illustra quindi ai presenti il contenuto del nuovo statuto, che ha subito modifiche derivanti dai due provvedimenti dell'ATO citati all'ordine del giorno, nonché a seguito del DPCM 26/06/2007 che ha imposto la riduzione del numero dei consiglieri negli enti pubblici.

Passa pertanto ad illustrare all'assemblea le modifiche ai seguenti articoli dello statuto:

art. 3 - Oggetto sociale: ove si elimina l'attività di gestione dei

art. 4 - Capitale sociale: ove si sostituisce l'attuale comma secondo con il seguente: "Sono soci gli enti locali le cui popolazioni usufruiscono dell'erogazione del servizio idrico integrato svolta dalla società partecipano al capitale sociale di essa in ragione del numero degli abitanti risultanti dall'ultimo censimento ISTAT del 2001".

art. 4 - Capitale sociale: ove si sostituisce l'attuale comma secondo con il seguente: "Sono soci gli enti locali le cui popolazioni usufruiscono dell'erogazione del servizio idrico integrato svolta dalla società partecipano al capitale sociale di essa in ragione del numero degli abitanti risultanti dall'ultimo censimento ISTAT del 2001".

mo censimento e del conferimento di beni diversi dalle infrastrutture idriche di cui all'art. 143, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento";

art. 5 - Partecipazione al capitale: ove si precisa che possono aderire alla società unicamente enti locali e loro consorzi dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Cuneese;

art. 7 - Gestione servizi: ove si precisa che i rapporti tra la società e gli enti locali territoriali titolari del servizio pubblico sono regolati nelle forme stabilite dalle specifiche norme di settore, e da quelle dell'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Cuneese;

art. 16 - Consiglio di Amministrazione: ove si precisa che il consiglio di amministrazione è composto da tre o cinque membri, incluso il presidente, secondo le determinazioni dell'assemblea ordinaria.

Immutati restando tutti gli altri articoli.

L'assemblea udito quanto sopra,
sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità dei voti dei presenti

DELIBERA

di approvare le proposte modifiche statutarie, quali illustrate dal Presidente e conseguenti ai provvedimenti di cui all'ordine del giorno, e quali contenute nel nuovo testo di statuto sociale composto da 29 articoli, che viene allegato al presente atto sotto la lettera "B".

Null'altro essendovi da deliberare ed approvare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore ventuno e minuti trentacinque. Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura unitamente agli allegati al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore ventuno e minuti quaranta.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia ed integrati di mio pugno per otto pagine fin qui.

F.to Bartolomeo Borgogno

F.to Vincenzo Pitino notaio (segue sigillo)

Foglio delle presenze nell'Assemblea del 13/12/2007

	numero azioni	%	presente di persona	presente per delega	firma
Provincia di Cuneo	789.890	25,00		X	<i>[Signature]</i>
Bastia Mondovi	98.875	3,13		X	<i>[Signature]</i>
Belvedere Langhe	58.945	1,87		X	<i>[Signature]</i>
Castellino Tanaro	53.716	1,70	X		<i>[Signature]</i>
Cigliè	29.789	0,94	X		<i>[Signature]</i>
Clavesana	137.538	4,35	X		<i>[Signature]</i>
Dogliani	721.598	22,84	X		<i>[Signature]</i>
Farigliano	277.611	8,79			
Igiano	12.835	0,41			
Marsaglia	50.071	1,58			
Monchiero	82.079	2,60	X		<i>[Signature]</i>
Monforte d'Alba	303.756	9,61		X	<i>[Signature]</i>
Montezemolo	48.328	1,53			
Murazzano	135.636	4,29		X	<i>[Signature]</i>
Niella Tanaro	162.732	5,15		X	<i>[Signature]</i>
Paroldo	38.980	1,23		X	<i>[Signature]</i>
Roascio	13.469	0,43			
Rocca Cigliè	24.877	0,79	X		<i>[Signature]</i>
Sale delle Langhe	77.642	2,46			
Sale San Giovanni	30.582	0,97		X	<i>[Signature]</i>
Torresina	10.616	0,34			
TOTALE	3.159.555	100			

[Signature]
[Signature]
[Signature]



STATUTO

TITOLO I

Art. 1 - Denominazione

1. E' costituita la società per azioni denominata "Comuni dell'Acquedotto Langhe Sud Occidentali S.p.A.", siglabile, ove consentito "CALSO S.p.A".

2. La società ha sede legale in Dogliani (CN).

3. Il Consiglio di Amministrazione può, con semplice deliberazione istituire, trasferire e sopprimere unità locali di esercizio dell'attività comunque denominate e, ai sensi dell'art. 2365 comma 2 del cod. civ., istituire e sopprimere sedi secondarie; può inoltre trasferire la sede legale nell'ambito del Comune di Dogliani.

Art. 2 - Durata

1. La società ha durata fino al 31 dicembre 2100, termine prorogabile con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 3 - Oggetto

1. La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

a) esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato, come definito dall'art. 141, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali;

c) nettezza urbana e sgombero neve;

d) esecuzione di opere connesse alle attività costituenti oggetto sociale.

2. In particolare, la società può svolgere la gestione ed erogazione del servizio idrico integrato per i territori degli enti locali soci appartenenti all'ambito ottimale n. 4 "Cuneese", fermo restando che tale attività dovrà essere è-prevalente rispetto ad ogni altra svolta dalla società con assoggettamento alle relative misure di controllo e vigilanza definite dalla competente Autorità d'Ambito.

3. La società può eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione, attinente o connesso alle attività di cui al punto 1, compreso lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.

4. La società può compiere tutte operazioni necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, ponendo in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie.

5. La società può assumere partecipazioni o interessenze in altre società o imprese, italiane e straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare; può prestare garanzie reali e/o personali anche a favore di enti e società controllate o collegate.

6. La società può realizzare e gestire i servizi rientranti nel proprio oggetto anche per conto di terzi, pubblici o privati, purché nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Cuneese, in regime di appalto o concessione, salvo il vincolo di cui al precedente punto 2.

TITOLO II

Art. 4 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale, è stabilito in Euro 3.159.565,00 (tremilioncentocinquantanovemilacinquecentosessantacinque virgola zero zero), pari al capitale di dotazione del Consorzio Acquedotto Langhe Sud Occidentali ri-

sultante dal bilancio di esercizio anno 2002, è rappresentato da n. 3.159.565 (tremilionicinquantanovemilacinquecentosessantacinque) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

2. Sono soci gli enti locali le cui popolazioni usufruiscono dell'erogazione del servizio idrico integrato svolta dalla società partecipano al capitale sociale di essa in ragione del numero degli abitanti risultanti dall'ultimo censimento e del conferimento di beni diversi dalle infrastrutture idriche di cui all'art. 143, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento,

3. Si provvede ad aumento del capitale sociale: a) nel caso di ingresso di nuovi soci secondo quanto prevede il successivo art. 5; b) su decisione dell'assemblea, quando se ne ravvisi l'esigenza o l'opportunità; c) negli altri casi stabiliti dalla legge.

Art. 5 - Partecipazione

1. Il capitale della società è interamente pubblico.

2. Possono aderire alla società unicamente enti locali e loro consorzi dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Cuneese.

3. Hanno diritto di aderire Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni o Comunità Collinari il cui territorio sia compreso in ambiti territoriali di gestione definiti in attuazione di leggi di settore; in presenza di leggi di settore che prevedano ambiti territoriali tra di loro non coincidenti, il diritto di associarsi è riconosciuto ai Comuni che rientrano nell'ambito di maggiore consistenza.

4. I Comuni facenti parte di Comunità Montane e Unioni di Comuni o Comunità Collinari possono partecipare tramite le comunità medesime, titolari di tante azioni quante di spettanza dei comuni rappresentati.

5. Gli enti di cui al precedente punto 2 aderiscono previa favorevole deliberazione dell'assemblea.

6. Gli enti di cui al precedente punto 3 sono inseriti su deliberazione del consiglio di amministrazione.

7. L'ingresso dei nuovi soci avverrà mediante aumenti di capitale sociale, con emissione delle corrispondenti azioni, da parte dell'assemblea che deciderà sulle ammissioni ai sensi del precedente punto 5 e prenderà atto di quelle di cui al punto 6.

Art. 6 - Trasferimento delle azioni

1. Il socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione correlati all'emissione di nuove azioni, deve darne comunicazione, con raccomandata a.r., al presidente del consiglio di amministrazione, specificando il nome del proposto acquirente e le condizioni di vendita.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne dà notizia, entro quindici giorni, a tutti gli altri soci, i quali nei trenta giorni successivi possono dichiarare, sempre a mezzo raccomandata a.r., la propria volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione oggetto di prelazione.

3. Il Presidente, entro i successivi dieci giorni, comunica all'alienante, che vi rimane vincolato, le proposte di acquisto.

4. Qualora la prelazione sia esercitata da più soci, le azioni e i diritti di op-

Handwritten signatures:
Franco Schirru
Piero Ferrero

Handwritten signature:
Vittorio



zione vengono attribuiti in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale.

5. In caso di mancato esercizio della prelazione, l'offerente può trasferire le proprie azioni alle condizioni d'offerta e a condizione che la vendita venga conclusa entro il termine di sessanta giorni.

6. Qualora uno o più azionisti ai quali le azioni fossero state offerte dichiarassero, nei termini di cui al punto precedente, di volerle acquistare ma a prezzo inferiore a quello indicato dall'offerente, la cessione avverrà al prezzo concordato tra le parti, ovvero, in mancanza di accordo, a quello determinato dal collegio arbitrale di cui al successivo art. 25.

7. Anche nell'ipotesi in cui il diritto di prelazione scaturisca da vincolo o costituzione in pegno ovvero da trasferimento senza corrispettivo, il prezzo sarà quello concordato tra le parti o, in mancanza di accordo, dal collegio arbitrale.

8. In ogni caso di esercizio della prelazione è data facoltà agli acquirenti di corrispondere il prezzo in otto rate trimestrali, a decorrere dalla cessione, di pari importo capitale, con interessi scalari nella misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto, previa prestazione di fidejussioni bancarie a prima richiesta per l'importo dilazionato.

9. Non è soggetto a prelazione il trasferimento di azioni dalle Comunità Montane o dai consorzi, dalle Comunità Collinari, dalle Unioni di Comuni da essi rappresentati ai comuni, né l'inversa ipotesi di cessione di azioni dai comuni alle Comunità Montane o ai consorzi, alle Comunità Collinari, o Unioni di Comuni, per conseguire rappresentanza unitaria.

10. Restano ferme le disposizioni di legge generale e speciale per il trasferimento di azioni di società per l'erogazione di servizi pubblici locali.

Art. 7 - Gestione di servizi

1. I rapporti tra la società e gli enti locali territoriali titolari del servizio pubblico sono regolati nelle forme stabilite dalle specifiche norme di settore, e da quelle dell'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Cuneese.

2. I rapporti tra la società ed i terzi sono regolati dalle norme comuni.

Art. 8 - Azioni

1. Le azioni sono nominative e indivisibili.

2. Ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea.

Art. 9 - Obbligazioni e prestiti dei soci

1. La società può emettere obbligazioni ordinarie o convertibili, entro i limiti e con le modalità previste dagli artt. 2410 e seguenti del codice civile.

2. E' consentita alla società l'acquisizione di fondi, con obbligo di rimborso, presso coloro che siano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione pari ad almeno il 2% del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

3. La raccolta presso i soci non può comunque avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

TITOLO III

Art. 10 - Organi della società

1. Sono organi della società:- l'assemblea dei soci;- il consiglio di amministrazione;- il presidente del consiglio di amministrazione;- il collegio sindacale.

2. Il consiglio di amministrazione può nominare il direttore generale.

Art. 11 - Assemblea dei soci

1. L'assemblea è costituita da tutti gli azionisti e rappresenta la totalità dei soci.
2. Le sue deliberazioni obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 12 - Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea, ordinaria o straordinaria ai sensi di legge, può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in provincia di Cuneo.
2. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima dell'adunanza, oppure sul quotidiano "La Stampa" di Torino, sempre 15 giorni prima dell'adunanza, oppure mediante lettera raccomandata a.r. da inviare almeno 15 giorni prima dell'adunanza, ai sensi del terzo comma dell'art. 2366 cod. civ.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, termine elevabile a 180 giorni nei casi consentiti dalla legge.
4. L'assemblea straordinaria è convocata nei casi stabiliti dalla legge e ogni qual volta il consiglio di amministrazione lo ritiene opportuno.

Art. 13 - Costituzione dell'assemblea e voto

1. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
2. In mancanza delle formalità di convocazione l'assemblea si considera regolarmente costituita con la presenza dell'intero capitale sociale e se partecipa all'Assemblea la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.
3. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
4. Restano salve le disposizioni di cui al successivo art. 15, punto 2.
5. L'assemblea straordinaria delibera in tutti i casi con il voto favorevole del 70% del capitale sociale.

Art. 14 - Intervento e rappresentanza in assemblea

1. Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea, sia ordinaria che straordinaria, valgono le disposizioni di legge.

Art. 15 - Competenze dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria ha competenza per le deliberazioni a questa riservate dalla legge.
2. Inoltre l'assemblea ordinaria - con la maggioranza del 70% del capitale sociale - autorizza gli amministratori al compimento dei seguenti atti:
 - a) adozione del programma annuale e pluriennale delle attività di servizio;
 - b) stipulazione delle convenzioni riguardanti i servizi di cui la società è affidataria;
 - c) adozione del programma di investimenti;
 - d) attuazione di spese, di importo unitario superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), che non siano ricomprese nei programmi annuali o pluriennali approvati dall'assemblea, salvi i casi di spese urgenti;
 - e) affidamento a terzi di appalti a trattativa privata, ove possibile in base alla legge;
 - f) compimento di ogni operazione il cui impegno finanziario ecceda il 30% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;
 - g) acquisizione di partecipazioni in altri enti o società, costituzione di so-

Barbara Benvenuti
Primo Vice

Stefano



cietà controllate e partecipate, nonché dismissione di partecipazioni in essere;

h) nomina e revoca dei rappresentanti della società presso altri enti, società, istituzioni e simili.

2. L'assemblea straordinaria ha competenza per le materie ad essa riservate dalla legge.

Art. 16 - Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da tre a cinque membri, incluso il presidente, secondo le determinazioni dell'assemblea ordinaria.

2. Nel numero determinato ai sensi del precedente punto 1 l'assemblea ordinaria stabilisce comunque una quota di amministratori la cui nomina diretta, ex art. 2449 cod. civ., è riservata - in ragione della esiguità della popolazione - ai Comuni di dimensione demografica inferiore od uguale a 1.000 abitanti secondo l'ultimo censimento. La quota di tali consiglieri di nomina diretta è pari ad almeno un terzo (arrotondato alla cifra immediatamente superiore) del numero determinato dall'assemblea. Gli enti locali interessati comunicano la nomina prima o in occasione della seduta di assemblea prevista al successivo punto 3. In difetto provvede l'assemblea.

3. La nomina degli altri consiglieri di amministrazione è deliberata dall'assemblea ordinaria con voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e comunque 2/3 del numero dei soci che compongono l'assemblea; in seconda convocazione l'assemblea delibera con le maggioranze di cui all'art. 2369 cod. civ.

4. La durata in carica degli amministratori è di tre esercizi. Il mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

5. Le cause di ineleggibilità e decadenza, la cessazione, la sostituzione e la revoca degli amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge.

Art. 17 - Competenze del consiglio di amministrazione

e cariche sociali

1. Al consiglio di amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria della società, con i poteri per compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, ferme restando le disposizioni di cui al precedente art. 15.

2. Può inoltre nominare un segretario, anche diverso dai membri del consiglio stesso.

Art. 18 - Funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in luogo diverso, purchè nel territorio della Provincia di Cuneo, su convocazione del presidente - il quale agisce di propria iniziativa o su richiesta di un quinto dei consiglieri - da effettuarsi con avviso scritto trasmesso almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

2. In caso di urgenza la comunicazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo di rapida comunicazione, purchè con preavviso di almeno 24 ore.

3. Le riunioni sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza, sono presiedute dall'amministratore delegato più anziano presente o, in mancanza, dal consigliere più anziano presente.

4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
6. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 19 - Il presidente

1. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio; cura inoltre l'esecuzione delle delibere consiliari e assembleari.
2. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dall'amministratore delegato più anziano di età.
3. In assenza di amministratori delegati, il consiglio di amministrazione può designare il consigliere vicario del presidente.

Art. 20 - Amministratore delegato, direttori e procuratori

1. Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni o parte di esse, nei limiti di legge, ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.
2. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate agli artt. 2423 - 2443 - 2446 - 2447 del cod. civ.
3. Il consiglio di amministrazione può nominare, anche fra persone estranee, un direttore generale e dirigenti, determinandone i poteri e gli emolumenti e può deliberare il conferimento, nelle forme di legge, di procure speciali per determinati atti o per determinate categorie di atti a terze persone anche estranee alla società.
4. Agli amministratori delegati nei limiti delle rispettive attribuzioni, al direttore generale e ai dirigenti, se espressamente conferita ed ai procuratori speciali, nei limiti della procura, spetta la rappresentanza della società.

Art. 21 - Collegio sindacale

1. Salve le disposizioni di cui al successivo punto 2, il collegio sindacale è formato da tre sindaci effettivi, compreso il presidente, e due supplenti, nominati dall'assemblea con voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e comunque i 2/3 dei soci che compongono l'assemblea. In seconda convocazione l'assemblea delibera con le maggioranze di cui all'art. 2369 cod. civ.
2. In ragione dell'esiguità della popolazione, ai Comuni di dimensione demografica inferiore od uguale a 1.000 abitanti secondo l'ultimo censimento è riservata la nomina diretta, ex art. 2449 cod. civ., di un sindaco effettivo, che non può essere il presidente, e di un sindaco supplente. Tali enti locali comunicano la nomina prima o in occasione della seduta di assemblea prevista al precedente punto 1. In difetto provvede l'assemblea.
3. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
4. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.
5. Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile: in tal caso, i sindaci dovranno essere scelti tra i soggetti iscritti nel registro dei Revisori contabili ai sensi dell'art. 2409 bis del cod. civ. Diversamente, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.
6. Cause di ineleggibilità e di decadenza, cessazione, sostituzione, retribuzioni e responsabilità dei sindaci, nonché il funzionamento del collegio sono regolati dalle disposizioni di legge.

TITOLO IV

Art. 22 – Bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il consiglio di amministrazione provvede, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge, alla compilazione del bilancio, corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale.
3. Nei casi consentiti dalla legge, il bilancio può essere compilato ed approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. In seconda convocazione l'assemblea che approva il bilancio delibera con le maggioranze di cui all'art. 2369 cod. civ.

Art. 23 - Ripartizione degli utili

1. L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è ripartito come segue:
 - il 5% alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - il residuo secondo quanto deliberato dall'assemblea.

TITOLO V

Art. 24 - Scioglimento

1. In caso di scioglimento della società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina (ed eventualmente alla sostituzione) dei liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

Art. 25 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie nascenti dai rapporti sociali, salvo quelle che non possono formare oggetto di compromesso, sono sottoposte ad arbitrato rituale, rapido o tradizionale a seconda del valore, sotto l'osservanza del regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, da intendersi qui integralmente richiamato.

TITOLO VI

Art. 26 – Obblighi di comunicazione

1. La società fa pervenire ai propri soci ed all'Autorità d'Ambito n. 4 "Cuneese", anche per via telematica, le proposte di deliberazione assembleare (corredate di tutti gli allegati e di ogni altro documento ritenuto utile) entro il quindicesimo giorno precedente la data di convocazione dell'assemblea per la loro approvazione.
2. La società fa pervenire ai propri soci ed all'Autorità d'Ambito n. 4 "Cuneese", anche per via telematica, le deliberazioni assembleari entro trenta giorni dalla loro approvazione.

Art. 27 – Obbligo di informazione

1. Ciascun socio ha diritto di ottenere, anche fuori assemblea, tutte le informazioni attinenti la gestione e l'andamento della società, con possibilità di svolgere a tal fine verifiche e sopralluoghi negli uffici, nonché presso reti ed impianti.
2. Il socio rivolge al Presidente del Consiglio di amministrazione richiesta scritta, anche via fax o posta elettronica.
3. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, previa audizione del socio, deve comunque dare risposta scritta, anche via fax o posta elettronica, entro i successivi quindici giorni dalla richiesta.
4. Il socio, qualora non ottenga risposta nei tempi e modi stabiliti al precedente punto 3 oppure ritenga di non essere soddisfatto dalle informazioni

ottenute, può chiedere la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2367, comma 1, cod. civ. A tale seduta di assemblea deve intervenire il Presidente del Consiglio di amministrazione.

5. Fatta salva ogni altra conseguenza stabilita dalla legge, l'assemblea – a seguito di ingiustificata omissione totale o parziale delle informazioni richieste – può determinare la decurtazione del compenso del Presidente del Consiglio di amministrazione in misura non superiore a 1/5 della somma da corrispondere per l'anno in corso o, nei casi più gravi, decidere la sua revoca.

Art. 28 – Diritti dei soci

1. Ciascun socio, a prescindere dalla misura di partecipazione al capitale sociale, ha diritto di ottenere la convocazione dell'assemblea ex art. 2367, comma 1, cod. civ., di richiedere l'annullamento delle delibere assembleari ex art. 2377, comma 3, cod. civ., di attivare i poteri del collegio sindacale ex art. 2408, comma 2, cod. civ., di denuncia al tribunale ex art. 2409, cod. civ.

Art. 29 – Rinvio

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti.